



Cogeme S.p.A.

***Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza 2022-2024***

Rovato, 18 gennaio 2022

Sommario

1	PREMESSA.....	4
1.1.	Definizione del concetto di corruzione ai fini della l.190/2012.....	8
2	LE FATTISPECIE DI REATO	9
2.1	Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24 D. Lgs. 231/2001)	9
2.2	Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D. Lgs. 231/2001)	10
2.3	Reati di Corruzione tra privati (presenti nei Reati Societari art. 25 ter D.lgs. 231/2001)	13
2.4	Reati previsti dal titolo II, Capo I, del Codice Penale	14
2.5	Altri reati previsti dal titolo II, Capo II, del Codice Penale	15
2.6	Reati previsti dal titolo VII, Capo III, del Codice Penale.....	16
2.7	Reati tributari, previsto dal d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”)	16
3	DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ.....	17
3.1	Analisi contesto interno.....	18
3.1.1	Organizzazione e funzioni.....	18
3.1.2	Articolazione degli uffici e indicazioni aree funzionali	18
3.2	Analisi del contesto esterno	19
3.3	Soggetti e ruoli dell’organizzazione per la prevenzione della corruzione.....	22
3.4	Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza	22
3.5	I referenti della prevenzione della corruzione	25
4	ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO	26
5	ASPETTI METODOLOGICI, MAPPATURA DEI RISCHI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI.....	27
6	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	27
6.1	Misure in materia di incompatibilità successiva	28
6.2	Rapporti con la Pubblica Amministrazione	30
6.3	Corruzione passiva.....	31
6.4	Rapporti con i terzi	31
6.5	Gestione omaggi, regali ed elargizioni	31
6.6	Conflitti d'interesse	31
6.7	Incompatibilità e Inconferibilità di incarichi ai propri dipendenti o di altro ente	31
6.8	Conferimenti incarichi dirigenziali ed amministrativi di vertice.....	32
6.9	Gestione delle informazioni sensibili e dei beni	32
6.10	Pagamenti e movimentazioni finanziarie	32
7	TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ.....	33

7.1	Procedura di accesso civico	34
7.2	Modalità per effettuare segnalazioni	36
7.3	Segnalazioni al RPTC e tutela del dipendente	37
8	DIFFUSIONE DEL PIANO	38
9	FORMAZIONE E INFORMAZIONE	38
10	SISTEMA DISCIPLINARE.....	39
10.1	Misure nei confronti dei lavoratori subordinati	39
10.2	Misure nei confronti di chi ha violato le misure di tutela del segnalante	39
10.3	Misure nei confronti del segnalante che ha effettuato segnalazioni con colpa grave.....	39
10.4	Misure nei confronti del segnalante che ha effettuato segnalazioni con dolo	39
10.5	Misure nei confronti degli altri soggetti apicali (Dirigenti).....	39
10.6	Misure nei confronti degli altri soggetti apicali (amministratori e sindaci)	40
10.7	Misure nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione	40
10.8	Misure nei confronti di soggetti terzi	40
11	PIANIFICAZIONE TRIENNALE DELLE ATTIVITÀ.....	41

1 PREMESSA

Il 17 settembre 2013 la C.I.V.I.T. (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche), ha approvato la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione ("PNA") elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla legge n. 190 del 2012.

Come noto la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" interviene in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n.116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012 n. 110.

L'adozione di misure idonee a combattere il fenomeno della corruzione è inoltre stata sollecitata da organismi internazionali di cui è parte l'Italia, in particolare dal GRECO (Groupe d'Etats contre la Corruption) del Consiglio di Europa, che ha rilevato trattarsi di "fenomeno consueto e diffuso", dal WGB (Working Group on Bribery) dell'OCSE e dall'IRG (Implementation Review Group) per l'attuazione della Convenzione contro la corruzione delle Nazioni Unite.

La legge delinea un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione delineando un insieme di regole volte a garantire legalità e trasparenza all'azione pubblica. Tra i vari obblighi contemplati dalla legge è imposto agli enti pubblici di adottare un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ("PTPC"), in linea con le rilevanti modifiche normative intervenute nel corso del 2016. In particolare, si fa riferimento al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (di seguito d.lgs. 97/2016) e al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici.

La nuova disciplina chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i PTPC (ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

Il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione.

Le strategie di prevenzione che devono ispirare nel PTPC, indicate nel PNA, evidenziano l'esigenza di perseguire tre obiettivi principali: ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire la corruzione ed infine creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

L'ANAC, ai fini dell'attuazione del PNA, è dotata (art. 1, commi 2 e 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190) di poteri di vigilanza sulla qualità di Piani adottati dalle pubbliche amministrazioni, che possono comportare l'emissione di raccomandazioni (ovvero nei casi più gravi l'esercizio del potere di ordine) alle amministrazioni perché svolgano le attività previste dal Piano medesimo (dalle attività conoscitive alla individuazione di concrete misure di prevenzione). L'ANAC ha, infine, (art. 19, co. 5, d.l. 90/2014) poteri di sanzione nei casi di mancata adozione dei PTPC (o di carenza talmente grave da equivalere alla non adozione).

Inoltre, l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 ha dettato le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti

pubblici economici», indicazioni poi confermate dal legislatore dalle modifiche apportate al D.lgs. 33/2013 dal D.lgs. 97/2016.

Tra le altre principali modifiche che interessano le Linee guida sono l'art. 24 bis del d.l. del 24 giugno 2014 n. 90 che è intervenuto sull'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 «Ambito soggettivo di applicazione» e ha esteso l'applicazione della disciplina della trasparenza, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, agli «enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi». Nel contempo, il medesimo articolo ha previsto che alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni «in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

La nuova disciplina tende a rafforzare il ruolo dei RPCT quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPC della società e a dare allo stesso più un ruolo di coordinamento delle attività connesse alla materia. È, inoltre, previsto al fine di semplificare, le attività delle amministrazioni nella materia, l'unificazione in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI). Inoltre, gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici sono esplicitamente indicati dal legislatore quali destinatari della disciplina in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle amministrazioni pubbliche ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione nonché della prevenzione di conflitti d'interesse (art. 1, commi 49 e 50, legge n. 190 del 2012 e d.lgs. n. 39 del 2013). In questa ottica, nell'art. 15, co. 1, del d.lgs. n. 39 del 2013 viene affidato al responsabile del Piano anticorruzione di ciascun ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico il compito di curare, anche attraverso il Piano, l'attuazione delle disposizioni del decreto.

Rimane poi l'obbligo da parte degli Enti di pubblicare i PTPC sul sito istituzionale entro il 31/01 di ogni anno, di nominare un RPCT da parte del Consiglio di Amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti. I dati relativi alla nomina sono trasmessi all'A.N.AC. con il modulo disponibile sul sito dell'Autorità nella pagina dedicata ai servizi on line. Gli atti di revoca dell'incarico del RPCT sono motivati e comunicati all'A.N.AC. che, entro 30 giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013. Considerata l'esigenza di garantire che il sistema di prevenzione non si traduca in un mero adempimento formale e che sia, invece, calibrato, dettagliato come un modello organizzativo vero e proprio ed in grado di rispecchiare le specificità dell'ente di riferimento, l'Autorità ritiene che le funzioni di RPC debbano essere affidate ad uno dei dirigenti della società. Questa opzione interpretativa si evince anche da quanto previsto nell'art. 1, co. 8, della legge n. 190 del 2012, che vieta che la principale tra le attività del RPCT, ossia l'elaborazione del Piano, possa essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Gli organi di indirizzo della società nominano, quindi, come RPCT un dirigente in servizio presso la società, attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell'incarico, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Nell'effettuare la scelta, la società dovrà vagliare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo. Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di

compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. In questo caso, il Consiglio di amministrazione è tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato. In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

Ai sensi dell'art. 1, co. 17, della legge n. 190 del 2012, anche le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, in quanto stazioni appaltanti, possono prevedere negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito, che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara.

Nel valutare gli adeguamenti delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni alla l. 190/2012, l'Autorità ha tenuto conto della particolare struttura e della disciplina di riferimento dei soggetti che assumono veste giuridica privata e delle esigenze di tutela della riservatezza e delle attività economiche e commerciali da essi svolte in regime concorrenziale. Per quel che riguarda le indicazioni relative all'individuazione e alla gestione del rischio, come accennato sopra, l'Autorità ha tenuto conto della necessità di coordinare quanto previsto nella legge n. 190 del 2012 per i piani di prevenzione della corruzione con le disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, sia in termini di modello di organizzazione e gestione che di controlli e di responsabilità.

Nella prospettiva sopra evidenziata, le misure introdotte dalla l. n. 190 del 2012 ai fini di prevenzione della corruzione si applicano alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni. Questo vale anche qualora le società abbiano già adottato il modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001. A tale riguardo, come sopra precisato, le amministrazioni controllanti sono chiamate ad assicurare che dette società, laddove non abbiano provveduto, adottino un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001.

Come è noto l'ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

In relazione ai fatti di corruzione, il decreto legislativo 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali la società deve trarre un vantaggio perché possa risponderne.

La legge n. 190 del 2012, fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Con la conseguenza che la responsabilità a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione (responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 190/2012) si concretizza al verificarsi del genere di delitto sopra indicato commesso anche in danno della società, se il responsabile non prova di aver predisposto un piano di prevenzione della corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull'attuazione dello stesso.

Alla luce di quanto sopra e in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti le Linee Guida ANAC stabiliscono che le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con il Piano di prevenzione della corruzione contenente misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'A.N.AC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione della d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.

In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza, dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo.

Come già accennato sopra, nel quadro normativo si inserisce nel 2016 il D.lgs. 97, che apporta alcune importanti modifiche al D.lgs. 33/2013 e agli obblighi di pubblicazione. Tra le più significative: in ambito oggettivo di applicazione art. 3, mediante la sostituzione dell'art. 2, comma 1, viene ridefinito ed ampliato l'ambito oggettivo del Dlgs. 33/2013, non più limitato alla sola individuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza delle P.A., ma volto ad assicurare la libertà di accesso, da parte di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle P.A., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ente. Con l'introduzione dell'art. 2 bis indica che il D.lgs. 33/2013 è applicabile oltre che alla P.A. anche *"in quanto compatibile"* agli enti pubblici economici e agli ordini professionali, alle società in controllo pubblico fatte salve le società quotate; alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati. Inoltre, in ambito di Trasparenza sono stati modificati gli obblighi, come per altro indicato nelle Linee Guida ANAC 1310 **PRIME LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 33/2013 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016.**

A questo proposito l'ANAC ha emanato anche la linea guida 1309 **LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013** andando chiarire quanto indicato nell'art. 5 del D.lgs. 33/2013 ricostituito dal D.lgs. 97/2016 e meglio definendo l'accesso civico generalizzato. Specificando inoltre che la trasparenza assume sempre di più la connotazione di accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ente, con scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Pertanto diventa più evidente che la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. A questa impostazione consegue, nel decreto 33/2013, il rovesciamento della precedente prospettiva, che comportava l'attivazione del diritto di accesso civico solo strumentalmente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione; ora è proprio la libertà di accedere ai dati e ai documenti, cui corrisponde una diversa versione dell'accesso civico, a divenire centrale nel nuovo sistema, in analogia agli ordinamenti aventi il *Freedom of Information Act* (FOIA), ove il diritto all'informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza mentre la riservatezza e il segreto eccezioni.

Nel dicembre 2017 con la linea guida 1134 **“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da amministrazioni e degli enti pubblici economici”** ANAC ha dato indicazioni per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

Nel quadro normativo, sempre nel dicembre 2017, si inserisce la legge 179/17 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, che prevede che gli Enti applichino adeguate procedure per la tutela dei segnalanti.

Tutto ciò premesso e considerato, Cogeme ha individuato le “linee di condotta in tema di anticorruzione e trasparenza” quale efficace strumento di contrasto a fenomeni di illegalità e corruzione.

A seguito dell’entrata in vigore della legge 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, Cogeme ha attivato le iniziative necessarie ad adeguare il Modello Organizzativo alle novità introdotte con il suddetto provvedimento legislativo.

Con l’entrata in vigore del PNA è stato fatto un ulteriore studio approfondito dei processi organizzativi e gestionali ed è emersa l’opportunità di estendere l’ambito di applicazione delle misure, già predisposte in sede di redazione del Modello ex D.lgs. 231 del 2001, adeguandole alle esigenze di più ampia portata delineate dal PNA e dalla legge 190/12.

1.1. Definizione del concetto di corruzione ai fini della l.190/2012

Il Piano è uno strumento finalizzato alla prevenzione dei fenomeni corruttivi secondo un concetto di corruzione che, come emerge dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013 n.1, deve essere inteso in senso lato ed includere situazioni in cui, anche esorbitando dall'ambito della fattispecie penale, un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa, abusi del potere attribuitogli al fine di ottenere un vantaggio privato o, comunque, situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite.

Le situazioni potenzialmente rilevanti sono quindi più ampie delle fattispecie penalistiche disciplinate negli articoli 318, 319 e 319 ter, c.p., e comprendono alcuni delitti quali, a titolo di esempio, i reati di abuso d’ufficio, peculato, rivelazione o utilizzazione di segreto d’ufficio e traffico di influenze illecite che mirano alle medesime finalità di tutela.

2 LE FATTISPECIE DI REATO

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato, corredate da una breve descrizione in relazione a ciascun delitto, che sono state esaminate ai fini della valutazione dei rischi.

In ragione del concetto di corruzione sopra esaminato sono stati presi in considerazione non solo i reati indicati negli artt. 24, 25, 25 ter - per la sola ipotesi dei reati di corruzione tra privati ex artt. 2635 Corruzione tra privati e 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati - del decreto legislativo 231/01 ma anche le ipotesi delittuose contemplate nella legge 190/12.

In tale prospettiva l'approfondimento delle attività sensibili è stato condotto con un'attenzione specifica alla possibilità che vengano commessi i reati indicati nel Capo I Titolo II del Codice penale nonché quelli altrimenti indicati dalla legge 190/12 che possano avere un profilo di rilevanza in relazione alle attività svolte dal Cogeme.

In considerazione del fatto che tutti i reati sono stati rivalutati al fine dell'adozione del presente Piano e per consentire una lettura organica e completa del presente documento sono riportate tutte le fattispecie che corrispondono al concetto di corruzione sopra esaminato, anche qualora le stesse siano già state valutate nell'ambito dell'implementazione del Modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01.

2.1 Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24 D. Lgs. 231/2001)

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro € 1.032,00.

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Il reato si configura nel porre in essere artifici fraudolenti affinché la fornitura di un servizio o di un bene o di un manufatto non corrisponda a quanto pattuito con il Cliente pubblico (Ente, Associazione, Società pubblica).

Truffa aggravata ai danni dello Stato

Art. 640, comma 2, c.p. Truffa aggravata dell'essere stata commessa a danno dello Stato "Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032.

Art. 640 - bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

Frode informatica

Art. 640 – ter c.p. Frode informatica

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante".

Reati in tema di erogazioni pubbliche

Art. 316 - bis c.p. Malversazione a danno dello Stato

"Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Art. 316 - ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 Euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

2.2 Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D. Lgs. 231/2001)

Art. 314 c.p. Peculato

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita."

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."

Art. 317 c.p. Concussione

“Il pubblico ufficiale e l’incaricato che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”

Art. 318 c.p. Corruzione per l’esercizio della funzione

“Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni”

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni”.

Art. 319 - bis c.p. Circostanze aggravanti

“La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

Art. 319 – ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”.

Art. 319 - quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

“Le pene stabilite nel comma 1 dell’articolo 318, nell’art. 319, nell’art. 319 bis, nell’art. 319 ter e nell’art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell’art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art.319".

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si

applicano anche:

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5 bis ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".

Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio

"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi

prescritti intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni .

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”

Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita. .”

2.3 Reati di Corruzione tra privati (presenti nei Reati Societari art. 25 ter D.lgs. 231/2001)

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.”

Art. 2635-bis. Istigazione alla corruzione tra privati

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.”

2.4 Reati previsti dal titolo II, Capo I, del Codice Penale*Art. 325 c.p. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio*

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.”

Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.”

Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.”

Art. 331 c.p. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità

“Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.”

Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio Patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”

2.5 Altri reati previsti dal titolo II, Capo II, del Codice Penale

Art. 353 c.p. - Turbata libertà degli incanti.

“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro .

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà”.

Art. 353bis c.p. - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”

2.6 Reati previsti dal titolo VII, Capo III, del Codice Penale

Art. 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”.

Art. 479 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

“Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite”.

Art. 481 c.p. - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

“Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 euro a 516 euro. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”.

2.7 Cenno ai reati tributari, previsti dal d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74

Nei precedenti Piani Triennali, ai fini della prevenzione di comportamenti non etici e fraudolenti, era stato inserito anche il reato di cui all'art. 2 d. lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), anche se i reati tributari non erano e non sono tutt'ora considerati all'interno del perimetro di applicazione della legge 190/2012.

Tuttavia, considerato che i reati tributari di cui al d. lgs. 74/2000, con successivi interventi legislativi, sono stati annoverati nel numero dei “reati presupposto” di cui al d. lgs. 231/2001, e che pertanto sono già oggetto di specifico monitoraggio da parte dell'O.d.V. di questa società, per esigenze di semplificazione si è ritenuto opportuno non tenere conto, in questa sede, del reato di cui sopra.

Per tracciare comunque il punto della situazione, si ricorda che, con il primo intervento del legislatore (d.l. 26 ottobre 2019, conv. con modifiche in legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono stati introdotti nel novero del “reati presupposto”: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; occultamento o distruzione di documenti contabili; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Con il secondo intervento (d. lgs. 14 luglio 2020, n. 157) è stato ampliato il numero dei reati tributari rilevanti ai fini del d. lgs. 231/2001, secondo le condizioni dettate dalla direttiva “P.I.F.” (Direttiva UE 2017/1371, relativa alla “lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari della UE mediante il diritto penale”), per cui sono stati aggiunti i seguenti ulteriori reati tributari: dichiarazione infedele; omessa dichiarazione; indebita compensazione; in questo caso, tuttavia, la responsabilità della società o dell'ente ai sensi del d. lgs. 231/2001 è limitata ai casi di reati commessi nell'ambito dei sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA per un importo superiore a 10 milioni di euro.

3 DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ

Cogeme è una società costituita su iniziativa di alcuni Comuni. E' nata per garantire ai propri Comuni-azionisti alcuni dei servizi di pubblica utilità a prezzi contenuti e di qualità. Le quote azionarie sono totalmente detenute attualmente da 60 Amministrazioni comunali delle province di Brescia e Bergamo, dalla società Chiari Servizi S.r.l. e dalla Comunità Montana di Valle Camonica.

Nello specifico, ad oggi, la compagine societaria di Cogeme vede numerosi Comuni partecipanti al proprio capitale (per consultare le quote azionarie più aggiornate si fa riferimento al sito web istituzionale della società).

Cogeme S.p.a. svolge, in via diretta e a mezzo delle proprie controllate, attività di impresa nel settore dei “servizi di interesse economico generale” per lo sviluppo economico del territorio e funzioni finanziarie connesse al suo ruolo di capogruppo, nonché la gestione delle partecipazioni per conto degli enti locali soci nelle varie società del Gruppo Cogeme operanti sul territorio.

Si indicano comunque, per completezza, le attività previste nello Statuto:

la Società ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto degli enti locali, nonché di soggetti terzi, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente - sia in via diretta che attraverso società partecipate e/o collegate - principalmente delle seguenti attività:

- (a) La gestione dei servizi pubblici locali e sovracomunali degli enti locali soci;
- (b) La progettazione, la realizzazione nonché la gestione di opere, edifici ed impianti pubblici o di pubblica utilità e di pubblico interesse, nonché l'effettuazione di lavori, forniture e servizi pubblici in genere per gli enti pubblici locali soci, anche mediante la partecipazione ad accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 l. 08/06/1990 n. 142 e della legge regionale della Lombardia 15/05/1993 n. 14 e successive modificazioni o di altre disposizioni di leggi nazionali o regionali in materia;
- (c) La progettazione, costruzione e gestione, su indicazione degli enti pubblici locali soci o per loro delega nome e conto, secondo le disposizioni di legge, di impianti pubblici e/o di pubblica utilità soggetti ad autorizzazione amministrativa;
- (d) La progettazione, costruzione e gestione, sia in proprio che in concessione o in affidamento, di impianti di produzione, trasporto, distribuzione dei gas, anche liquefatti, nonché il loro commercio ed ogni altra attività connessa o collegata col servizio gas, compresa la gestione per conto terzi di centrali termiche e di riscaldamento, condizionamento e simili;
- (e) La progettazione, costruzione e gestione di acquedotti, fognature, depuratori ed ogni altro impianto collegato alla gestione del ciclo completo delle acque;
- (f) La progettazione, costruzione e gestione di impianti di trattamento, selezione, recupero e smaltimento di rifiuti di qualunque tipologia;
- (g) La raccolta, il recupero, lo smaltimento ed il trattamento di tutti i generi di rifiuti tramite la progettazione, realizzazione e gestione di discariche controllate e di impianti a tecnologia complessa ivi compresi sistemi di termovalorizzazione, nonché tutte le attività inerenti all'igiene urbana e la salvaguardia dell'ambiente compreso il trattamento e la commercializzazione dei prodotti da essi derivati;
- (h) La progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione e la distribuzione di energia elettrica con vari sistemi tecnologici;
- (i) L'organizzazione e la gestione di servizi per conto dei comuni, enti in genere e loro consorzi, imprese private, con particolare riferimento alle opere e ai servizi di pubblica utilità;
- (j) L'attività di ricerca, coltivazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di materiali lapidei ed affini e da essi derivati;
- (k) La coltivazione e gestione di terreni agricoli;
- (l) L'autotrasporto merci, anche per conto terzi;

(m) L'attività di informatizzazione, consulenza e formazione;

(n) Telecomunicazioni, ivi compresa telefonia fissa o mobile, anche su rete;

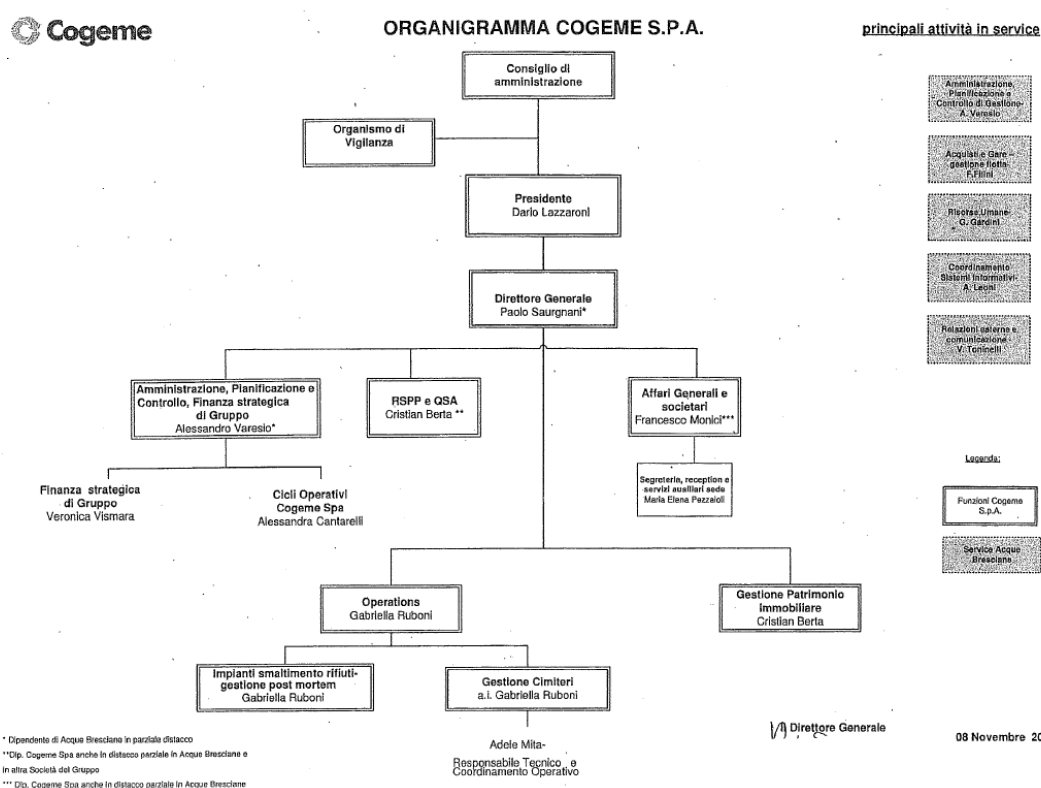
(o) La società può provvedere all'esercizio delle attività, di cui alle precedenti lettere, in ambito territoriale nazionale ed internazionale anche partecipando a procedure concorsuali e/o negoziali

La Società è composta dai seguenti organi: Organo Amministrativo, Organo di Controllo, Organismo di Vigilanza e Funzioni interne.

3.1 Analisi contesto interno

3.1.1 Organizzazione e funzioni

Di seguito si riporta l'organigramma di Cogeme



3.1.2 Articolazione degli uffici e indicazioni aree funzionali

Amministrazione, Pianificazione e Controllo, Finanza strategica di Gruppo

Si occupa della regolare tenuta delle scritture contabili e della redazione del bilancio di esercizio.

Gestisce il ciclo di budget completo, contraddistinto dalla formazione di un budget e di una reportistica trimestrale con funzioni di controllo dell'andamento della gestione ed un'evidenza di eventuali scostamenti nella stessa.

Affari Generali e societari

Si occupa di fornire assistenza alle funzioni aziendali in materia di: i) compliance aziendale; ii) consulenza giuridica a carattere stragiudiziale; iii) operazioni societarie, ivi comprese le attività proprie della segreteria societaria; iv) coordinamento dei servizi ausiliari”.

Funzione Operations

E' suddivisa a sua volta in due sottosezioni, Impianti smaltimento rifiuti – gestione *post mortem* e Gestione cimiteri; la prima si occupa degli impianti di smaltimento rifiuti e della loro gestione al termine della loro attività; la seconda esercita le funzioni inerenti la gestione dei servizi cimiteriali.

Gestione Patrimonio Immobiliare

Si occupa della manutenzione delle sedi aziendali. In particolare, a titolo non esaustivo: ispezione periodiche con rilevazione delle anomalie degli immobili sedi; opere manutentive; gestione disinfestazione; manutenzione del verde interno ed esterno; gestione videosorveglianza.

RSPP e QSA

La figura professionale di cui al punto precedente ha inoltre la responsabilità di far attuare e di verificare l'applicazione del Sistema di Gestione Sicurezza e della Qualità.

3.2 Analisi del contesto esterno

Anche in prospettiva di un adeguamento e di una implementazione della gestione dei rischi corruttivi, nel presente Piano triennale si è ritenuto opportuno iniziare a redigere l'analisi del “contesto esterno”.

Invero, il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 ha integrato ed aggiornato i precedenti Piani 2013 e 2015, particolarmente in tema di gestione del rischio corruttivo, sviluppando ed aggiornando alcune indicazioni metodologiche al fine di accompagnare Amministrazioni, Enti e Società pubbliche locali verso un approccio alla prevenzione della corruzione finalizzato alla riduzione del rischio corruttivo, da un punto di vista più sostanziale che formale.

Seguendo le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2019 e, in particolare, nel suo Allegato 1, la gestione del rischio di corruzione si articola nelle seguenti fasi: analisi del contesto, esterno ed interno; valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione); trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure).

Il citato Allegato 1 suggerisce, come buona prassi, il non introdurre ulteriori misure di controlli ma razionalizzare e “*mettere a sistema i controlli già esistenti*”, evitando di implementare misure di prevenzione solo formali; inoltre, evidenzia la necessità di sviluppare il processo di gestione del rischio “*secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisca il continuo miglioramento.*”

Sempre citando dal documento in questione (par. 3), “*la prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all'analisi del contesto esterno ed interno. In questa fase, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno)*”.

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di verificare se e come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'Ente si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Questa fase preliminare serve per consentire a ciascuna Amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche - e non solo - tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera. In particolare, l'analisi del contesto esterno consiste nell'individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore specifico di intervento (ad esempio, *cluster* o comparto) nonché delle relazioni esistenti con gli "stakeholder" e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

Nel presente Piano Triennale, si è dunque iniziata una disamina del "contesto esterno", rinviando a successivi Piani il suo approfondimento nei dettagli, nonché l'esame del "contesto interno", una volta consolidata l'attuale situazione, tutt'ora in evoluzione (ingresso di nuovi Comuni nel perimetro di attività, programmazione di importanti appalti per una più consistente infrastrutturazione del territorio, possibili evoluzioni societarie, etc.)

La "Matrice di analisi del contesto esterno" (che costituisce, a sua volta, allegato al già citato Allegato 1 al PNA 2019), sotto il profilo della "eventuale incidenza di variabili esogene (es. territoriali; culturali; criminologiche; sociali ed economiche)", alle voci "impatto", "probabilità" e "rischio", per le società controllate, le società partecipate e le amministrazioni aggiudicatrici, riporta sempre la classificazione "alto", per cui, comunque si vogliano identificare Cogeme S.p.A. e le società del Gruppo Cogeme in genere, viene richiesto un livello di attenzione adeguato.

Dal punto di vista territoriale, la Provincia di Brescia è la più estesa della Lombardia, con una superficie di 4.784,36 km²; secondo il dato ISTAT al 31 luglio 2021, contava 1.246.146 abitanti, quindi con una densità abitativa di circa 260 abitanti per km²; è la seconda Provincia della Regione per numero di abitanti e la quinta in Italia. Per quanto riguarda le infrastrutture della viabilità, vi è una rete complessa: quattro autostrade, tre strade statali, 130 strade provinciali; un importante nodo ferroviario a Brescia, posto sulla direttrice Milano Venezia, da cui dipartono anche tratte verso Cremona, Parma, Lecco, oltre alla ferrovia Brescia - Iseo - Edolo, che serve le zone Sebino e Valcamonica; dal 2013 è presente nel capoluogo anche una metropolitana leggera.

Secondo dati del Servizio Studi della CCIAA di Brescia aggiornati al 2° trimestre 2021, risultano registrate n. 118.459 imprese, con un aumento quindi dell'1,1% su base annua; tra aprile e giugno 2021 sono nate 1777 imprese, con un aumento quindi dell'85% rispetto allo stesso trimestre del 2020.

Per quanto riguarda il fatturato (dati sempre riferiti al 2° trimestre 2021), emerge che la produzione industriale bresciana ha ripreso slancio; quanto all'industria manifatturiera, la crescita è stata del 4,3% rispetto al 1° trimestre, con un aumento del 42% in confronto al 2° semestre 2020; l'artigianato, sebbene la produzione risulti in calo rispetto al trimestre precedente, mostra un quadro in miglioramento se rapportato allo stesso trimestre dell'anno precedente (+ 25%); il commercio al dettaglio ha mostrato un significativo recupero del volume d'affari, con un rimbalzo del 35,3% rispetto al 2° trimestre del 2020 (trainato, in particolare, dal comparto non alimentare, che era stato penalizzato più di altri dalle misure di contenimento); infine, il settore dei servizi, che vede nel 2° trimestre 2021 un deciso rimbalzo (+28,6%) sul 2° trimestre 2020, con un recupero del fatturato più deciso, in particolare, per il commercio all'ingrosso e i servizi alle imprese.

Secondo uno studio del "Sole – 24 Ore" aggiornato al 2020, Brescia risulta al 43° posto in Italia per denunce di reati (43.363 denunce); statisticamente, i reati più ricorrenti sono di tipo economico; nell'ordine di frequenza si rilevano usura e furti (con strappo, in abitazione, in esercizi commerciali, di autovetture).

Per quanto riguarda la criminalità organizzata presente nella provincia di Brescia, spunti interessanti emergono dalla Relazione semestrale del Ministro dell'Interno al Parlamento del settembre 2021, presentata a seguito dell'attività svolta dalla Direzione Investigativa Antimafia del secondo semestre 2020.

Secondo la Relazione (pag. 284) significativo indicatore della presenza criminale sul territorio deriva dalla lettura dei dati statistici dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati - ANBSC, che riportano per la Lombardia 3.203 immobili confiscati - sia nella fase di *gestione* da parte della citata agenzia che già *destinati* - collocando la regione al quarto posto in ambito nazionale dopo la Sicilia (13.773), la Campania (6.067) e la Calabria (4.851).

Ancora, la Lombardia è al quinto posto per il numero di aziende complessivamente confiscate nell'ambito di procedimenti giudiziari pari a 374 (Sicilia 1.378, Campania 923, Lazio 628 e Calabria 491).

Un primo spunto che proviene dalla Relazione (pag. 290) è relativo al trattamento e smaltimento dei rifiuti: *"Per ciò che concerne lo smaltimento illegale dei rifiuti provenienti anche da altre regioni, si continuano a registrare violazioni nelle fasi del trasporto e dello stoccaggio mediante l'utilizzo di false certificazioni. È ormai un dato di fatto consolidato come la complessa filiera dei rifiuti urbani (dalla raccolta, allo smaltimento e al riciclo) rientri tra i business prediletti dalle organizzazioni mafiose in Lombardia come nel resto del territorio nazionale. Numerose sono le attività d'indagine che dimostrano come spesso tali traffici vengano gestiti da compagini criminali composte prevalentemente da imprenditori del settore pronti a violare sistematicamente le norme ambientali.*

In molti casi infatti è emersa l'azione di aziende di settore che dopo avere acquisito "sottocosto" i rifiuti dalle società di raccolta li smaltiscono senza il preventivo trattamento previsto dalle concessioni ..."

Un'attenzione particolare è poi riservata dalla Relazione alla tematica degli appalti (pagg. 377,378): *"La pubblica amministrazione è protagonista del mercato degli appalti pubblici nel ruolo di committente per l'esecuzione di lavori e di contraente per la fornitura di beni o servizi spesso in quantità tale da condizionare il mondo della specifica offerta. Ne consegue quindi che una buona organizzazione e gestione delle procedure di gara e della contrattualistica è foriera di buon andamento, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. (...)*

In questo scenario si inseriscono le mafie contemporanee (...) Queste ultime hanno infatti l'interesse preminente ad acclarare l'affidabilità e l'integrità delle imprese coinvolte nel rapporto contrattuale sin dalle primissime fasi di avvio delle procedure di gara. (...)

Le imprese mafiose si insinuano anche nella fase di realizzazione delle opere pubbliche, attraverso subappalti e subaffidamenti di ogni genere specialmente con contratti di "nolo a caldo" o "a freddo" e/o con subcontratti di forniture di materiali per l'edilizia, attività di movimento terra, guardiane di cantiere, trasferimento in discarica dei materiali".

Sui reati ambientali, si segnala poi l'inchiesta *"Similargilla"* conclusa il 30 settembre 2020 dalla DIA di Brescia, dai Carabinieri Forestali e dalla Sezione di P.G. della locale Procura della Repubblica con l'esecuzione di una misura cautelare personale nei confronti di due imprenditori del settore dei rifiuti. Contestualmente è stato eseguito il sequestro preventivo di numerosi rapporti finanziari, immobili, compendi aziendali e quote delle società coinvolte nelle indagini con sedi legali nelle province di Brescia, Mantova e Cremona, per un valore complessivo stimato in circa 6 milioni di euro.

Le indagini avviate nel 2016 hanno fatto luce su un traffico di ingenti quantitativi di rifiuti che attraverso la compilazione di documentazione falsa venivano illecitamente smaltiti sotto la veste di prodotti *end-of-waste*, ovvero derivanti dal processo di recupero di rifiuti, transitando da un impianto ubicato in provincia di Mantova verso siti ubicati nelle province di Brescia, Verona e Cremona (Relazione, pag. 493).

In definitiva, per quanto riguarda la presenza sul territorio provinciale di criminalità organizzata (Relazione, pag. 489), oltre alla presenza di aree particolarmente sensibili (Lumezzane, zona del Garda) è stato accertato, come ricorda il Questore di Brescia dott. Giovanni Signer, che vi è *"...la stabile presenza di soggetti legati e/o contigui alle consorterie criminali tradizionali, come mafia, 'ndrangheta e camorra, la cui operatività criminale si concretizza, per lo più, nella commissione di reati di tipo finanziario (riciclaggio, fatture per operazioni inesistenti, false compensazioni di crediti tributari ecc.), realizzati attraverso società appositamente costituite o acquisite (...)* Inoltre, gli appartenenti alle dette associazioni criminali gestiscono anche attività

apparentemente lecite, come bar, ristoranti, imprese edili ecc., anche gravitanti nella zona del lago di Garda, che fungono da volano per l'immissione nel sistema economico di fondi di provenienza illecita. In sostanza, ciò che emerge è il crescente connubio fra operatori dell'economia reale e faccendieri legati alle consorterie criminali, con l'evidente fine di evadere il fisco per rilevanti somme di denaro. Al riguardo, recenti indagini, tra le quali si rammenta l'indagine "Leonessa", condotta da questa Squadra Mobile, hanno fatto affiorare anche il coinvolgimento di pubblici funzionari corrotti, deputati ad eludere, o comunque ad inficiare, i controlli nei settori di competenza..."

Dunque, dal quadro complessivo emerge a livello provinciale una situazione caratterizzata da una ricchezza pro capite diffusa, da un certo dinamismo imprenditoriale che sta dimostrando capacità di ripresa dopo l'evento pandemico, da un tessuto industriale ancora vitale e dalla presenza, comunque, di attività criminose, che, per quanto possano essere considerate in qualche modo sotto controllo, suggeriscono comunque un livello di attenzione adeguato, da cui la previsione di misure che, approfondite le tematiche del caso, troveranno spazio in questo e nei prossimi Piani Triennali.

3.3 Soggetti e ruoli dell'organizzazione per la prevenzione della corruzione

La legge 190/12, cui è conseguita la pubblicazione delle diverse edizioni del Piano Nazionale Anticorruzione (inizialmente a cura di CIVIT, successivamente a cura di ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione), ha offerto preziosi spunti di riflessione che la Società ha opportunamente valutato nella costruzione del Piano per poter realizzare al meglio una corretta ed efficace politica di prevenzione della corruzione.

Cogeme ritiene che solo attraverso una mirata sensibilizzazione di tutti i livelli aziendali, nell'ambito delle rispettive responsabilità, possano essere minimizzati o neutralizzati i rischi di commissione dei reati ivi esaminati.

3.4 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza

Cogeme, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 modificato secondo il D.lgs. 97/2016 e alle disposizioni attuative in seguito emanate, attraverso il suo C.d.A. ha nominato lo scorso 05 Giugno 2019 come Responsabile della Prevenzione Corruzione e trasparenza l'Avv. Fabrizio Gatti e comunicato la nomina il 12 luglio 2019. Inoltre la società adotta un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel quale è contenuto anche il PTI. (le nomine sono pubblicate sul sito di Cogeme in via permanente)

- *Durata in carica e revoca del Responsabile*

Il Responsabile resta in carica sino a revoca ed in ogni caso rimane in funzione fino alla nomina del successore.

Qualora le caratteristiche del Responsabile dovessero venir meno nel corso dell'incarico il Consiglio di Amministrazione procederà alla revoca dell'incarico ed alla sua sostituzione con soggetto diverso che presenti i requisiti richiesti.

La revoca dell'incarico potrà avvenire per giusta causa, per impossibilità sopravvenuta o allorquando vengano meno in capo al responsabile i requisiti di imparzialità, autonomia, indipendenza ed onorabilità.

Per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- ❖ l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il Responsabile inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- ❖ un grave inadempimento dei propri doveri (es. mancata predisposizione della relazione annuale e degli obblighi informativi) così come definiti nel presente Piano;
- ❖ il coinvolgimento dalla Società o di un soggetto ad essa appartenente in un procedimento penale, ove risultino dagli atti, gravi omissioni dell'attività di vigilanza, addebitabili al Responsabile;
- ❖ una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del Responsabile per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Piano;
- ❖ una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del Responsabile ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare il nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna anche non definitiva a carico del Responsabile, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri del Responsabile e la nomina di un nuovo Responsabile *ad interim*.

La rinuncia all'incarico da parte del Responsabile può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

▪ *Compiti e responsabilità*

Il Responsabile cura la predisposizione entro il 31 gennaio di ogni anno, coadiuvato dai referenti, del Piano di prevenzione della corruzione, che sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Il Responsabile verifica che il Piano venga pubblicato sul sito internet istituzionale di Cogeme nella sezione "SOCIETÀ TRASPARENTE".

Il Responsabile deve inoltre:

- ❖ provvedere alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società o quando siano emanati provvedimenti legislativi che richiedano una revisione del Piano;
- ❖ provvedere ad elaborare, d'intesa con le funzioni competenti, procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- ❖ collaborare alla predisposizione di adeguati meccanismi informativi ed identificare le informazioni che devono essere trasmesse o messe a disposizione del RPCT;
- ❖ segnalare tempestivamente le violazioni di cui viene a conoscenza all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;
- ❖ comunicare all'ANAC e nei casi più gravi all'ufficio disciplina dell'ANAC i casi di mancato o ritardo adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- ❖ predisporre la relazione annuale entro il 15 dicembre (o altra data secondo le proroghe indette da ANAC) di ogni anno in cui sono indicati risultati dell'attività svolta assicurandone la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Società alla sezione "SOCIETÀ TRASPARENTE";
- ❖ predisporre e trasmettere alle Funzioni Aziendali la documentazione organizzativa interna, contenente le istruzioni, i chiarimenti e gli aggiornamenti necessari;

- ❖ promuovere, coordinandosi con le Funzioni Aziendali competenti, idonee iniziative per la capillare diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi di Etica e Trasparenza adottati dal Cogeme, delle procedure o dei protocolli ad esso relative, conformemente ai ruoli ed alle responsabilità dei medesimi;
- ❖ individuare e valutare l'opportunità dell'inserimento di clausole risolutive sia nei contratti in generale, sia con consulenti, collaboratori, procuratori, agenti e terzi che intrattengono rapporti con il Cogeme, nell'ambito delle attività aziendali "sensibili";
- ❖ esaminare altresì l'eventuale documentazione pervenutagli dalle Funzioni Aziendali relativa ad atti ufficiali, quali, in particolare, provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contro la Pubblica Amministrazione; le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per tali reati; le notizie relative all'evidenza di procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ❖ procedere, nell'ambito di inchieste interne, all'eventuale audizione degli autori delle segnalazioni, dei soggetti individuati e/o indicati quali responsabili di una presunta violazione, nonché di tutti coloro che siano in grado di riferire in merito ai fatti oggetto dell'accertamento;
- ❖ in esito agli accertamenti condotti e ove venga ravvisata una violazione di legge o delle procedure, sollecitare le Funzioni Aziendali, competenti all'applicazione delle sanzioni disciplinari adeguate, informandosi in ordine alle concrete modalità di adozione ed attuazione della stessa;
- ❖ condurre ricognizioni periodiche e/o non programmate delle attività aziendali, presso tutti i siti operativi, al fine di verificare l'adeguatezza della mappatura delle attività sensibili, delle procedure o dei protocolli aziendali, delle soluzioni organizzative adottate a fronte delle attività a rischio individuate;
- ❖ è responsabile della corretta pubblicazione di tutto il materiale previsto dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- ❖ è responsabile della corretta e tempestiva gestione di ogni quesito dovesse giungere mediante lo strumento dell'accesso civico;
- ❖ è responsabile del riesame dell'accesso civico generalizzato, nei casi in cui il Direttore ha dato un diniego;
- ❖ pianifica e gestisce gli audit in materia di trasparenza e anticorruzione;
- ❖ Comunicare eventuale inadempienze di pubblicazione
 - *Poteri del Responsabile della prevenzione della trasparenza e corruzione*

Per l'adempimento dei compiti sopra elencati il Responsabile potrà in ogni momento:

- ❖ verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i responsabili /dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- ❖ effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio di Cogeme al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità delle attività;
- ❖ condurre attività di controllo, di analisi, di accertamento e ricognizioni su atti interni ed osservazione sulle attività aziendali dell'organizzazione amministrativa della Società con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse pubbliche ed alla loro destinazione. A tal fine ha libero accesso a tutta la documentazione che riterrà rilevante e può acquisire ogni documento necessario per il corretto svolgimento dei suoi compiti istituzionali;
- ❖ effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere della Società, soprattutto nell'ambito dei processi e delle attività a rischio riconducibili alla gestione delle risorse pubbliche;
- ❖ chiedere agli uffici di Cogeme informazioni sugli accessi generalizzati;

- ❖ interpellare il Garante in caso di diniego ad accessi generalizzati per privacy.

3.5 I referenti della prevenzione della corruzione

Allo stato attuale, sono stati individuati i referenti cui assegnare quanto segue:

Il Consiglio di Amministrazione (CdA)

Il CdA di Cogeme è l'organo che nomina il Responsabile della Prevenzione della Trasparenza e Corruzione e vigila sul suo operato e sull'efficacia dell'azione dallo stesso svolta.

Il CdA, inoltre, esercita le seguenti funzioni:

- ❖ approva il Piano di Prevenzione della Corruzione e ogni proposta di aggiornamento e modifica dello stesso;
- ❖ riceve e prende atto dei contenuti della relazione annuale predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione con il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano, utilizzando a tal fine il modello reso disponibile dall'ANAC.

I responsabili delle aree a rischio corruzione

Ai responsabili di processi / attività a rischio corruzione sono attribuite le seguenti responsabilità:

- ❖ svolgono attività informativa nei confronti del RPTC;
- ❖ partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando con il RPTC per individuare le misure di prevenzione;
- ❖ svolgono un costante monitoraggio sull'attività svolta nei propri uffici, anche attraverso un attenta verifica dell'operato dei propri collaboratori
- ❖ assicurano l'osservanza del Codice Etico e l'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel Piano;
- ❖ adottano le misure finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l'avvio di procedimenti disciplinari;
- ❖ mettono a disposizione la documentazione eventualmente richiesta dal Responsabile fornendo altresì qualunque informazione ritenuta necessaria ad un corretto monitoraggio;
- ❖ mettono a disposizione i dati, del loro ufficio, per la pubblicazione sul sito trasparenza, verificando che i propri collaboratori li rendano disponibili nei modi e nei tempi richiesti dalla normativa;
- ❖ segnalano tempestivamente, all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare, le violazioni di cui vengono a conoscenza.

Dipendenti / Collaboratori

I dipendenti ed i collaboratori esterni partecipano al processo di gestione del rischio osservando le misure contenute nel Piano, segnalando eventuali situazioni d'illecito e casi di conflitto di interesse che li riguardino al proprio responsabile o all'Ufficio Personale, ed in ogni caso al Responsabile della Prevenzione della Trasparenza e Corruzione.

4 ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Secondo quanto previsto dalla Legge (art. 1, comma 8, Legge 190 del 2012) il PTPC deve essere adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno¹ e va pubblicato sul sito internet istituzionale della Società nella "sezione Società trasparente".

Il Piano deve avere i seguenti contenuti:

- individuazione e gestione dei rischi di corruzione
- predisposizione di un sistema di controlli
- implementazione di un codice di comportamento (Codice Etico)
- gestione delle inconferibilità e delle incompatibilità
- gestione della formazione specifica
- tutela del dipendente che segnala illeciti
- modalità di monitoraggio
- sezione trasparenza
- accesso civico e generalizzato
- Piano delle attività triennali
- Formazione e informazione
- Modalità di informazione dell'RPTC (whistleblowing)
- Sistema disciplinare

I tre principali obiettivi perseguiti tramite l'implementazione del presente Piano sono:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Coerentemente con quanto previsto dal P.N.A. e dai suoi allegati, l'aggiornamento del Piano dovrà essere annuale e terrà conto dei seguenti fattori:

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es.: acquisizione di nuove competenze);
- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del PTPC.;
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A..

L'aggiornamento sarà effettuato attraverso la stessa procedura seguita per la prima adozione del PTPC, meglio descritta di seguito.

Il Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza è adottato con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione che è anche competente in merito ai necessari aggiornamenti.

Il Responsabile, coadiuvandosi con le funzioni interessate, potrà proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche o integrazioni del Piano di cui si dovesse ravvisare l'opportunità in conseguenza dello svolgimento delle sue funzioni.

¹ Nel caso della presente edizione del PTPC (2021-2023) causa emergenza Covid la data di adozione è stata posticipata al 31 marzo 2021

5 ASPETTI METODOLOGICI, MAPPATURA DEI RISCHI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI

L'ANAC, con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, ha fornito una nuova visione dell'approccio metodologico al sistema di gestione del rischio, per cui, effettuata l'analisi del contesto interno ed esterno, si è dato corso ad una complessa attività di mappatura dei rischi e di identificazione dei processi sensibili, che ha implementato quanto era già stato fatto in precedenza dal gruppo di lavoro costituito dal RPCT e dai Responsabili delle varie aree.

Data la complessità del lavoro svolto, si è ritenuto opportuno non relegare l'argomento in un singolo paragrafo, ma di dedicargli un apposito documento, che, denominato "Analisi dei rischi ex legge 190/2012 - Metodologia adottata e risultati", figura quale allegato al presente Piano triennale.

6 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell'ambito dei rapporti che Cogeme intrattiene, a qualsiasi titolo, sia con soggetti appartenenti a Pubbliche Amministrazioni, di matrice nazionale, comunitaria ed estera, sia con privati, sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento, cui i Destinatari, sia nel caso in cui rivestano la qualifica di incaricato di pubblico servizio, sia nel caso in cui agiscano in veste privatistica, devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività.

Alcuni di questi principi comportamentali costituiscono altresì i principi etici fondamentali che devono permeare ogni processo del lavoro quotidiano e sono indicati dal Codice Etico della Società. Tuttavia, considerata l'importanza di tali principi nella prevenzione della corruzione, si è ritenuto opportuno richiamarli nel PTPC rimandando al codice etico per una spiegazione più approfondita.

Le attività devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel Codice Etico, nel Modello di Organizzazione e Gestione e nel presente Piano Triennale Prevenzione Corruzione (P.T.P.C.), espressione dei valori e delle politiche della Società.

In linea generale il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, trasparenza, comunicazione e separazione dei ruoli.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico (cui si rimanda integralmente), è fatto obbligo di instaurare e mantenere ogni rapporto con la P.A. e con soggetti privati sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

A tal fine a tutti i destinatari:

- è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nel presente documento;

- è fatto divieto di violare i principi e le procedure aziendali elaborate dalla Società per prevenire i reati nei rapporti con la P.A. e, in particolare, il fenomeno della corruzione;
- è fatto obbligo di prestare la massima collaborazione a tutti i soggetti che svolgono attività di verifica e controllo;
- è fatto divieto di discriminare il dipendente che effettui eventuali segnalazioni.

Al fine di prevenire la corruzione, nonché la commissione di tutti i reati previsti dal presente Piano, è altresì fatto obbligo di:

- rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza nello svolgimento delle proprie mansioni, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;
- esercitare i propri compiti orientando l'azione aziendale alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di eventuali risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività della società deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati;
- evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della Società. Eventuali prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

6.1 Misure in materia di incompatibilità successiva

Fra i principi generali di comportamento, a partire dal presente Piano Triennale vanno comprese anche le misure in materia di "incompatibilità successiva".

L'art. 1 comma 42 lett. l) della legge 190/2012 (Legge "Severino") ha disposto quanto segue:

"42. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: (...)

l) dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente:

«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto di-vieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti» (...)".

L'art. 21 del d.lgs. 39/2013 a sua volta ha precisato che *"sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo"*.

Con la disposizione in esame il legislatore ha integrato la disciplina in materia di incarichi pubblici, con l'introduzione di misure in materia di "incompatibilità successiva" ("post-employment" o "pantouflage"), preordinate a ridurre i rischi connessi all'uscita del dipendente dalla sfera pubblica e al suo passaggio, per qualsivoglia ragione, al settore privato. In altre, parole, il Legislatore ha inteso impedire che un dipendente pubblico / incaricato di pubblico servizio possa sfruttare la propria posizione all'interno di un'amministrazione o società per ottenere un lavoro presso un'impresa o un soggetto privato verso cui ha esercitato poteri autoritativi o negoziali. La norma prevede pertanto un periodo di "raffreddamento" di tre

anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione/ Società pubblica, pena la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti.

Tali misure si affiancano ai meccanismi di pre-employment (le c.d. “inconferibilità”, ossia i divieti temporanei di accesso alla carica) e di in-employment (le c.d. “incompatibilità”, ossia il cumulo di più cariche) previsti dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, finalizzati a prevenire possibili conflitti di interesse nell’accesso agli incarichi pubblici.

L’ambito soggettivo di applicazione è dunque riferito a quei dipendenti che, nel corso degli ultimi tre anni di servizio presso la pubblica amministrazione/ società pubbliche, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione/società stessa.

L’ANAC ha avuto modo di rilevare un disallineamento normativo (l’art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001, annovera tra le pubbliche amministrazioni solo gli enti pubblici non economici, mentre l’art. 1, co. 2, lett. b), d.lgs. 39/2013, applicabile in forza della previsione contenuta nel successivo art. 21, fa riferimento agli enti pubblici in generale, senza alcuna distinzione fra ente economico e non economico), per cui, sul piano interpretativo, l’Autorità ha ritenuto non rilevante, ai fini dell’applicabilità della disciplina in materia di *pantouflage*, la distinzione tra enti pubblici economici e non economici, in quanto sono espressamente ricompresi nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 39/2013 tanto gli enti pubblici economici quanto quelli classificati come non economici.

La tesi sostenuta dall’Autorità è stata confermata anche dal giudice amministrativo (vedasi, ad es., Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 126); pur ritenendo così risolta sul piano interpretativo la questione evidenziata, l’ANAC ha ritenuto tuttavia opportuno, nell’ottica di una revisione organica della disciplina in materia, di suggerire un intervento normativo volto a indicare esplicitamente l’applicabilità della stessa a tutti gli enti pubblici, oppure eliminando il richiamo all’art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001 e considerando una diversa collocazione per le regole per il passaggio dal settore pubblico a quello privato.

Pertanto, l’Autorità, nell’ambito delle proprie competenze, ha emesso un atto di segnalazione al Parlamento e al Governo, (il n. 6 del 27 maggio 2020), concernente proposte di modifica alla disciplina di cui all’art. 53 comma 16 ter del d. lgs. 165/2001, auspicando in definitiva un intervento sul piano legislativo atto a risolvere le criticità interpretative evidenziate.

Ora, anche a seguito degli interventi della giurisprudenza amministrativa, l’applicabilità dell’istituto in questione anche alle società pubbliche locali può ritenersi dato acquisito; nelle more di una modifica normativa come auspicato anche dall’ANAC, si può ritenere opportuno

1. chiedere, d’ora in avanti, a candidati a cariche amministrative o appaltatori, autodichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 (con testo conforme alla normativa in questione) circa l’insussistenza di circostanze ostative ai sensi della normativa citata
2. far sottoscrivere al momento dell’assunzione, a dipendenti destinati a ricoprire cariche dirigenziali o a svolgere finzioni caratterizzate da poteri autoritativi o negoziali, apposita dichiarazione di consapevolezza circa il divieto, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) presso soggetti privati nei confronti dei quali il medesimo dovesse, negli ultimi tre anni di servizio, esercitare poteri autoritativi e negoziali;

Inoltre si evidenzia che, al fine di garantire il rispetto del principio di incompatibilità successiva, Acque Bresciane potrà quindi esercitare una limitata forma di controllo dopo la cessazione del rapporto contrattuale, consistente

- nella richiesta, a mezzo mail, al precedente responsabile, su quale ruolo è andato a ricoprire nella nuova azienda,
- nella verifica della posizione dell'ex dipendente utilizzando altri canali.

6.2 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Tutti i destinatari sono tenuti, nella gestione dei rapporti diretti ed indiretti con la Pubblica Amministrazione, a rispettare le regole di comportamento definite nel codice etico.

Oltre a quanto già definito nel codice etico si riportano le seguenti regole:

- nel caso in cui dovessero verificarsi eventi straordinari, ossia criticità relative all'applicazione delle procedure adottate dalla Società, non risolvibili nell'ambito della ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari sono tenuti a segnalare immediatamente l'accaduto ai rispettivi superiori gerarchici e, contemporaneamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e all'Organismo di Vigilanza per le azioni del caso, ciascuno per le proprie rispettive competenze;
- il personale non deve dar seguito a eventuali tentativi di concussione in cui sia coinvolto un funzionario della Pubblica Amministrazione;
- nell'ambito del processo di assunzione, è fatto divieto di favorire soggetti i quali, direttamente o indirettamente, svolgano attività o ruoli legati alla Pubblica Amministrazione;
- nei casi in cui adempimenti o comunicazioni siano effettuate utilizzando sistemi informatici/telematici della Pubblica Amministrazione, sono vietati utilizzi abusivi, alterazioni o interventi sui sistemi utilizzati di qualunque tipo o genere;
- è fatto divieto di accordare vantaggi di qualsiasi natura (quali, a titolo esemplificativo, promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della PA che possano promuovere o favorire gli interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;
- è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali, comunitari o stranieri a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- è fatto divieto di alterare la rendicontazione relativa alla gestione delle suddette somme;
- in tutti i casi in cui la Società ricorra a sovvenzioni o finanziamenti da parte della Pubblica Amministrazione (quali, a titolo esemplificativo, fondi per l'organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento dedicati ai dipendenti), gli incaricati della predisposizione della documentazione necessaria devono assicurare la correttezza e completezza delle informazioni riportate nella documentazione allegata nel rispetto del divieto di presentare dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti agevolati o aggiudicazioni illecite di procedure di gara indette da enti pubblici. I responsabili della gestione e dell'utilizzo delle risorse ottenute dovranno assicurare che tali risorse vengano utilizzate nel rispetto della destinazione ad esse attribuita;
- è fatto assoluto divieto ai Destinatari, in relazione alle attività di Cogeme soggette a rimborso, di rilasciare dichiarazioni e/o trasmettere informazioni non veritiere allo scopo di ottenere dalla Pubblica Amministrazione il rimborso di somme non dovute per attività inesistenti e/o spese non effettivamente sostenute.

6.3 Corruzione passiva

- l'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi, nell'ambito di tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, devono essere caratterizzati dal massimo grado di trasparenza a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità della funzione o servizio;
- nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre all'interno di Cogeme per ottenere utilità che non gli spettino;
- nello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio è fatto obbligo di assicurare ai terzi la piena parità di trattamento a parità di condizioni.

6.4 Rapporti con i terzi

- è fatto obbligo di astenersi da azioni arbitrarie o da azioni che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori;
- l'assunzione, da parte della Società, di personale o collaboratori deve seguire regole di valutazione della professionalità, preparazione tecnica ed esperienza maturate;
- la retribuzione complessiva deve essere in linea con quanto già applicabile a figure di analoga funzione e responsabilità.

6.5 Gestione omaggi, regali ed elargizioni

Si rimanda a quanto già definito nel codice etico.

6.6 Conflitti d'interesse

Si rimanda a quanto definito nel codice etico di Cogeme. Nel quale è definito, tra le altre misure, che: al momento di assegnazione dell'incarico o di avvio del rapporto di lavoro richiede ai propri Amministratori, ai Responsabili di Unità Organizzativa, ai Responsabili di funzione e ai collaboratori a vario titolo con funzione di responsabilità di sottoscrivere un'apposita dichiarazione che esclude la presenza di condizioni di conflitto di interesse tra singolo e azienda. Cogeme per quanto concerne amministratori, dirigenti, RUO e capi funzione richiede di sottoscrivere idonea dichiarazione.

6.7 Incompatibilità e Inconferibilità di incarichi ai propri dipendenti o di altro ente

- Cogeme non può conferire incarichi ai propri dipendenti non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
- Il conferimento operato direttamente dalla Società al proprio dipendente od a soggetto dipendente o facente riferimento ad altro ente (pubblico o privato) è disposto dal CdA, nel rispetto delle sue funzioni, di concerto con l'Organo Amministrativo, segnalando eventuali profili di rischio di conflitto di interessi o di situazioni non confacenti l'etica della Società ed il rispetto dei principi del Codice Etico.
- Cogeme per quanto concerne amministratori, dirigenti, RUO e capi funzione e ai collaboratori con responsabilità, richiede di sottoscrivere idonea dichiarazione sia per quanto concerne incompatibilità che l'inconferibilità.

6.8 Conferimenti incarichi dirigenziali ed amministrativi di vertice

- Al fine del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice, il Cogeme osserverà le disposizioni di cui al D.lgs. dell'8 aprile 2013 n. 39 recante *"Disposizioni in tema di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012 n. 190"*.
- Al riguardo Cogeme raccoglierà le autocertificazioni volte ad escludere le condizioni ostative di cui al Piano Nazionale Anti-Corruzione.
- Gli incarichi retribuiti sono tutti gli incarichi conferiti ai dipendenti, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

In caso di conferimento di incarichi da parte di Cogeme, nel rispetto delle Procedure interne e del presente Piano, a soggetti dipendenti di enti pubblici o soggetti di diritto privato terzi, la Società è tenuta a pubblicare i compensi erogati nell'anno precedente.

6.9 Gestione delle informazioni sensibili e dei beni

- le informazioni raccolte dai Destinatari nel corso dei propri rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, qualunque sia il ruolo ricoperto, ovvero nell'ambito di qualsiasi attività che comporti lo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, dovranno sempre intendersi come "riservate e confidenziali". Tali informazioni non dovranno mai essere comunicate a terzi, salvo nei casi previsti dalla legge;
- i Destinatari che, a qualunque titolo, partecipino ai lavori delle Commissioni di Gara sono tenuti al segreto e ad astenersi dal divulgare le informazioni acquisite durante i lavori della Commissione;
- è fatto divieto di usare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio;
- è fatto obbligo di utilizzare i beni della Società con particolare cura e diligenza, secondo le modalità previste e solo per lo svolgimento dei compiti di ufficio;
- è fatto divieto di fare un uso improprio dei beni aziendali, che possa danneggiare gli stessi o ridurne l'efficienza, ovvero per fini personali.
- è fatto divieto di cedere, anche temporaneamente, a terzi i beni della Società, salvo i casi previsti dalla legge;

6.10 Pagamenti e movimentazioni finanziarie

- le funzioni aziendali preposte alle attività di monitoraggio e supervisione delle attività Cogeme in cui si registrano movimenti finanziari di qualunque tipo devono porre particolare attenzione all'esecuzione dei connessi adempimenti e riferire immediatamente al RPTC e all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- nessun tipo di pagamento in nome e per conto di Cogeme può essere effettuato in contanti o in natura. Sono fatte salve le operazioni di valore economico modesto stabilite dal CdA;
- è fatto divieto di creare fondi a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure a fronte di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.

Al fine di garantire il rispetto dei principi e delle regole contenuti nel presente documento la Società non inizierà o proseguirà nessun rapporto con esponenti aziendali, collaboratori esterni, fornitori o partner che non intendano allinearsi al principio delle leggi e dei regolamenti nazionali.

7 TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

Cogeme impone i propri collaboratori di assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

Inoltre, la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la replicabilità.

Cogeme attraverso la pubblicazione sul sito "Trasparenza" dà attuazione al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e favorisce forme diffuse di controllo.

La pubblicazione dei dati sul sito istituzionale nella sezione trasparenza, si traduce anche in strumento efficace di prevenzione della corruzione secondo principi di eguaglianza, imparzialità, responsabilità, efficacia ed efficienza, integrità e lealtà.

Cogeme con la pubblicazione del PTPC, intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse, quali sono e come intende realizzare i propri obiettivi di trasparenza, garantendo la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso.

Gli obiettivi che si è posto Cogeme in tema di trasparenza sono di seguito riportati:

- garantire il diritto alla conoscibilità e all'accessibilità totale delle informazioni relative alle proprie attività di pubblico interesse. Tale diritto consiste nel consentire a chiunque di conoscere, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di economicità, buon andamento e imparzialità cui Cogeme impronta il proprio agire;
- perseguire la veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità;
- assicurare flussi stabili nelle informazioni pubblicate, consentendo progressivamente ai terzi una sempre più diretta modalità di acquisizione delle stesse e implementando automatismi informatici per l'aggiornamento dei dati;
- garantire un corretto temperamento fra diritto all'accesso e tutela dei dati personali laddove coinvolti nelle attività di attuazione del Programma;
- pubblicare, in formato aperto, tutte le informazioni e i dati inerenti l'organizzazione, l'attività e le finalità istituzionali previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e dalla normativa vigente.

I dati che la Società pubblica e aggiorna periodicamente nel proprio sito sono raggruppati nella sezione "TRASPARENZA" ed organizzati come indicato nella Tabella allegata alla linea guida ANAC 1134 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da amministrazioni e degli enti pubblici economici", opportunamente adattata nella tabella in allegato A.

Sono state analizzate tutte le aree e tutte le voci incluse nella tabella allegata alle linee guida. Cogeme ha scelto comunque di lasciare sul sito trasparenza, per maggior chiarezza, anche le voci "non applicabili" in ragione della natura giuridica di Cogeme.

La tabella è stata opportunamente completata con le indicazioni dei responsabili che devono fornire il dato e incaricati alla pubblicazione. Resta inteso, come definito dall'art.43 D.lgs. 33/2013 rivisto secondo il D.lgs. 97/2016 che il Dirigenti e i RUO hanno la responsabilità di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare e devono verificare che i propri collaboratori provvedano in tal senso nei tempi previsti dalla normativa.

La tabella trasmessa dal RPCT ai responsabili delle aree aziendali interessate, viene utilizzata come check list (insieme allo stesso Allegato A della Disposizione ANAC del 1134) per verificare lo stato di manutenzione del sito internet istituzionale della Società "Società trasparente".

7.1 Procedura di accesso civico

La norma prevede che il diritto di accesso debba essere di norma consentito. Il titolare del rilascio è tenuto quindi a privilegiare la scelta che, pur non oltrepassando i limiti di ciò che può essere ragionevolmente richiesto, sia la più favorevole al diritto di accesso del richiedente.

Il tenore della norma relativa all'accesso non procede alla generale e preventiva individuazione di esclusioni all'accesso generalizzato, ma rinvia a una attività valutativa che deve essere effettuata dall'Ente con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento.

L'art. 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013, così come modificato dal D.lgs. 97/2016 introduce una nuova tipologia di accesso, l'accesso civico generalizzato che indica: *"chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis"*, si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Nasce pertanto per Cogeme la necessità di disciplinare gli accessi documentali secondo le tre categorie:

- a) "accesso civico" di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza;
- b) "accesso generalizzato" di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza;
- c) "accesso documentale" come disciplinato dal capo V della legge 241/1990.

Accesso civico

L'obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente comporta il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione dei medesimi, nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La Società, in applicazione dell'articolo 5 comma 1 del D. Lgs. 33/2013, ha istituito una casella di posta elettronica dedicata alla quale il cittadino può indirizzare richieste di accesso a informazioni oggetto di obblighi pubblicitari ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al RPCT che si pronuncia sulla stessa.

La richiesta può in alternativa essere inviata:

- via posta elettronica all'indirizzo: trasparenza@cogeme.net;

- la mail viene inoltrata in automatico all'indirizzo mail del RPCT e del Direttore Generale (dotato del potere sostitutivo);
- presentando istanza all'attenzione del RPTC direttamente negli uffici di Cogeme siti in Via XXV Aprile 18, 25038 Rovato (BS) negli orari di sportello della controllata Acque Bresciane S.r.l. consultabili sul sito internet www.acquebresciane.it;
- via posta ordinaria all'attenzione del RPTC, all'indirizzo: Via XXV Aprile 18, 25038 Rovato (BS).

Nel caso di mancata risposta, superati i 30 giorni, il richiedente può ricorrere al potere sostitutivo individuato nel **Direttore Generale** che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Le richieste di accesso civico, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile per la Trasparenza, possono essere inviate:

- via posta elettronica all'indirizzo: segreteria.direzione@cogeme.net, la mail viene inoltrata automaticamente al Direttore Generale e ad un addetto della segreteria;
- presentando istanza all'attenzione del Direttore Generale direttamente negli uffici di Cogeme siti in Via XXV Aprile 18, 25038 Rovato (BS) negli orari di sportello della controllata Acque Bresciane S.r.l. consultabili sul sito internet www.acquebresciane.it;
- via posta all'attenzione del Direttore Generale, all'indirizzo: Via XXV Aprile 18, 25038 Rovato (BS).

Le modalità di richiesta di accesso civico sono pubblicate nella sezione "SOCIETA' TRASPARENTE" del sito internet istituzionale della Società, alla sottosezione *Altri contenuti*.

Accesso generalizzato

L'esercizio del diritto di accesso generalizzato può essere inoltrato dal richiedente con una domanda formale all'Ufficio Segreteria di direzione:

- invio tramite mail all'indirizzo segreteria.direzione@cogeme.net;
- la mail viene inoltrata automaticamente al Direttore Generale e ad un addetto della segreteria;
- presentando istanza all'attenzione del Direttore Generale direttamente negli uffici di Cogeme siti in Via XXV Aprile 18, 25038 Rovato (BS) negli orari di sportello della controllata Acque Bresciane S.r.l. consultabili sul sito internet www.acquebresciane.it;
- via posta ordinaria all'attenzione del Direttore Generale, Via XXV Aprile 18, 25038 Rovato (BS).

La conclusione del procedimento è prevista entro 30 giorni a fare data dal giorno di ricevimento dell'istanza.

La domanda dovrà essere corredata di documento di identità e dovrà contenere i seguenti dati: nome e cognome del richiedente; indirizzo mail, o altro indirizzo presso il quale desidera ricevere la corrispondenza, indicazione dei documenti, informazioni o dati cui si intende accedere.

La domanda, appena pervenuta all'Ufficio Segreteria di direzione viene inoltrata tramite posta interna al Direttore Generale (DG), il quale valuta se sussistano controinteressati.

Nel caso non ci siano controinteressati e DG decida per l'accoglimento della richiesta, si provvede a inoltrare al richiedente i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

Nel caso esistano i controinteressati DG provvede ad inviare loro lettera per comunicare che c'è stato un accesso agli atti che li riguarda allegando copia della richiesta effettuata dal titolare dell'accesso generalizzato. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Il termine di 30 giorni sopra riportato si intende sospeso dal momento dell'invio della R/R al controinteressato.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'Ufficio preposto ne dà comunicazione al controinteressato e al titolare dell'accesso generalizzato, comunicando che a fornire i dati richiesti al titolare dell'accesso non prima di 15 giorni al fine di dare la possibilità al controinteressato di ricorrere al TAR. Il responsabile dell'istanza, conclusi i termini, provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Nel caso in cui il controinteressato non formalizzi nessun diniego, DG procede alla chiusura dell'istanza nei tempi stabiliti.

Nel caso in cui DG decida per il rifiuto della domanda, comunica tramite R/R al richiedente il rifiuto, e le motivazioni con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del decreto trasparenza, consultate le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013" emesse da ANAC.

Il titolare dell'accesso civico, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 2 dell'Art. 8 (30 giorni), può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) del decreto trasparenza, l'RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Le richieste al RPCT possono essere inviate:

- via posta elettronica all'indirizzo: rpct@cogeme.net;
- presentando richiesta all'attenzione del RPCT direttamente negli uffici di Cogeme siti in Via XXV Aprile 18, 25038 Rovato (BS) negli orari di sportello della controllata Acque Bresciane S.r.l., consultabili sul sito internet www.acquebresciane.it;
- via posta ordinaria all'attenzione del RPCT, all'indirizzo: Via XXV Aprile 18, 25038 Rovato (BS).

Se il richiedente non volesse rivolgersi a RPCT per il riesame dell'istanza, può ricorrere al TAR.

Il richiedente può ricorrere al TAR anche in caso di ulteriore diniego da parte del RPCT.

Accesso documentale

L'accesso documentale è disciplinato dal capo V della legge 241/1990.

7.2 Modalità per effettuare segnalazioni

E' possibile per tutti i destinatari del PTPC effettuare segnalazioni per potenziali comportamenti scorretti ai sensi della L. n. 190/2012 utilizzando i seguenti canali:

- Segnalazione al RPCT;
- invio di segnalazioni ad ANAC;
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile;

In ogni caso il segnalatore può altresì trasmettere ogni altro documento che possa essere ritenuto utile a contestualizzare il potenziale reato.

7.3 Segnalazioni al RPCT e tutela del dipendente

Di seguito si riporta la procedura che Cogeme intende adottare per la tutela dei dipendenti che segnalano comportamenti illeciti a norma dell'art. 1, comma 51, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. "legge anticorruzione"), della legge 20 novembre 2017, n. 179 e in conformità alla Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti dell'ANAC.

La segnalazione ha principalmente una funzione di allerta, non di denuncia: è la Società ad essere chiamata ad approfondire, accertare e verificare i fatti segnalati.

Le informazioni acquisite dal Responsabile saranno trattate in modo tale da garantire:

- a) il rispetto della riservatezza della segnalazione inoltrata;
- b) il non verificarsi di atti di ritorsione, penalizzazione o discriminazione nei confronti dei segnalanti;
- c) la tutela dei diritti di soggetti in relazione ai quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate ferma restando in tal caso la possibilità di esperire le azioni opportune nei confronti di coloro che intenzionalmente hanno effettuato la falsa segnalazione
- d) trasparenza ovvero con iter procedurale definito.

Il Responsabile valuterà le segnalazioni ricevute con discrezione e responsabilità.

A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione o il responsabile della presunta violazione ed effettuare le indagini opportune.

Il Responsabile può tenere conto di segnalazioni anonime sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione o che evidenzino violazioni accertate, solo nel caso in cui sia possibile ricontattare il segnalatore per eventuali approfondimenti (per esempio tramite mail, telefono ecc.).

Se la segnalazione è fondata (in tutto o in parte) e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del processo disciplinare solo in presenza del consenso firmato dal segnalante alla rilevazione della sua identità.

A conclusione dell'istruttoria l'RPCT informa il segnalante della conclusione delle indagini, che dovranno comunque avvenire entro 30 giorni.

A conclusione dell'istruttoria RPCT dovrà indicare l'esito della stessa tra i seguenti:

- segnalazione infondata e archiviata;
- segnalazione accolta e inviata all'ufficio del personale per i provvedimenti disciplinari del caso;
- segnalazione accolta ed inviata all'ANAC;
- segnalazione accolta ed inviata alla Procura della Repubblica;
- segnalazione accolta ed inviata alla Corte dei Conti.

Al fine di tutelare l'identità del segnalatore, nelle more dell'adozione di apposito software, si è previsto quanto segue:

- le segnalazioni, se presentate in forma cartacea, siano inserite in busta chiusa nella casella "rpct" nel casellario generale posto a piano terra della sede amministrativa della società;

- le segnalazioni, se in forma telematica, siano effettuate utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone personali e non aziendali, accedendo al sito web aziendale, sezione società trasparente, in "Altri contenuti – Prevenzione della corruzione", compilando il form presente, che a sua volta rinvia automaticamente all'indirizzo di posta elettronica del RPCT (indirizzo estraneo al dominio aziendale);
- i verbali sui quali, eventualmente, vengano riportate le generalità del segnalante, non siano salvati su server aziendali, ma su chiavetta, che sarà custodita dal RPCT;
- eventuali verbali e documenti riguardanti istruttorie del RPCT a seguito di segnalazioni, se stampate siano archiviate presso l'ufficio del RPCT in armadio chiuso a chiave;
- durante la formazione sarà ricordato di effettuare segnalazioni attraverso il mezzo che il segnalatore ritiene più sicuro per garantire il proprio anonimato.

A tutela del segnalante, coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione, e coloro che successivamente dovessero essere coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, sono soggetti agli obblighi di riservatezza. Inoltre, tenuto conto che la violazione di quanto indicato nel presente Piano comporta responsabilità disciplinare, la violazione della riservatezza potrà comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale ulteriore responsabilità civile e/o penale.

Allo stesso indirizzo di posta potranno venire inoltrate richieste di chiarimenti che il Responsabile valuterà di concerto con la funzione aziendale interessata.

Qual ora vi siano, per il segnalante del quale si fosse conosciuta l'identità, delle discriminazioni di qualsiasi genere ricollegabili alla segnalazione effettuata, lo stesso potrà, anche per mezzo delle Organizzazioni Sindacali, denunciare le discriminazioni subite direttamente all'ANAC.

8 DIFFUSIONE DEL PIANO

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è destinato agli amministratori, al collegio sindacale e tutto il personale dipendente e afferente a vario titolo di Cogeme.

Sarà diffuso a seguito di delibera del CdA tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale della Società, sezione Società trasparente.

Il P.T.P.C sarà pubblicato sul sito internet istituzionale della Società nella sezione SOCIETA' TRASPARENTE.

9 FORMAZIONE E INFORMAZIONE

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità considerati nel presente documento.

Gli interventi formativi sono individuati dal RPCT in raccordo con i responsabili di funzione.

Si ritiene fondamentale garantire la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione in modo da evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile.

Nell'ambito delle misure indicate dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 Cogeme ritiene di sviluppare interventi di formazione/informazione rivolti a tutto il proprio personale, con la duplice funzione di prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione e fornire la massima informazione sulle situazioni concrete di rischio.

La formazione sarà indirizzata al personale dipendente ed afferente a Cogeme. I contenuti e le modalità di formazione saranno definiti nel corso del 2021.

10 SISTEMA DISCIPLINARE

Considerato che la violazione delle norme contenute nel P.T.P.C. comporta responsabilità disciplinare, Cogeme applicherà il proprio sistema disciplinare.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà alla segnalazione, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate in materia di corruzione.

10.1 Misure nei confronti dei lavoratori subordinati

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili. Nel caso in cui Cogeme rilevi comportamenti, dei propri dipendenti, tali da essere sanzionati il Responsabile del personale di concerto con il Direttore, provvede ad una valutazione e all'erogazione della sanzione in conformità con quanto previsto dalla normativa.

10.2 Misure nei confronti di chi ha violato le misure di tutela del segnalante

Le possibili sanzioni, nei confronti di chi ha violato le misure di tutela del segnalante, si ricavano dal CCNL di settore e potranno essere irrogate dal Responsabile dell'ufficio del personale di concerto con il Direttore Generale.

10.3 Misure nei confronti del segnalante che ha effettuato segnalazioni con colpa grave

Le possibili sanzioni, nei confronti del segnalante che ha effettuato segnalazioni con colpa grave, si ricavano dal CCNL di settore e potranno essere irrogate dal Responsabile dell'ufficio del personale di concerto con il Direttore Generale.

10.4 Misure nei confronti del segnalante che ha effettuato segnalazioni con dolo

Le possibili sanzioni, nei confronti del segnalante che ha effettuato segnalazioni con colpa grave e dolo, si ricavano dal CCNL di settore e potranno essere irrogate dal Responsabile dell'ufficio del personale di concerto con il Direttore Generale.

10.5 Misure nei confronti degli altri soggetti apicali (Dirigenti)

In caso di violazione del presente Piano da parte di Dirigenti il RPTC informerà il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale (se necessario) i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. Stessa procedura verrà applicata anche in caso

di violazione delle misure di tutela del segnalante o in caso di segnalazione effettuata con colpa grave o dolo.

10.6 Misure nei confronti degli altri soggetti apicali (amministratori e sindaci)

In caso di violazione del presente Piano da parte di soggetti apicali diversi dai Responsabili dei servizi (quali gli Amministratori e i Sindaci) il RPTC informerà il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale (se necessario) i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

10.7 Misure nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione

A fronte dei rilevanti compiti che sono attribuiti al RPTC è stabilito che, in caso di sua grave inosservanza, venga immediatamente revocato l'incarico da parte del Consiglio di Amministrazione, conformemente alle prescrizioni dell'art. 12 L. 190/2012.

10.8 Misure nei confronti di soggetti terzi

I comportamenti in violazione del Codice Etico e del Piano da parte dei Soggetti Terzi aventi rapporti contrattuali con la Società (partner commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori), per quanto attiene le regole agli stessi applicabili, sono sanzionati secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che Cogeme inserisce nei relativi contratti.

Se le violazioni/inadempienze sono reiterate e prolungate, RPTC deve, in ottemperanza all' art. 43 comma 1 e 5, segnalare all'ufficio di disciplina dell'ANAC le inadempienze per l'attivazione del procedimento disciplinare, comunicando contestualmente al Consiglio di Amministrazione, Organismo di Vigilanza ai fini dell'attivazione di altre forme di responsabilità.

11 PIANIFICAZIONE TRIENNALE DELLE ATTIVITÀ

Attività annuali

Le attività che devono essere svolte annualmente dal RPTC sono di seguito riepilogate:

- Stesura e pubblicazione entro il 15 dicembre di ogni anno (a meno di diversa indicazione dell'ANAC) di una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta;
- Revisione del piano e delle attività in esso contenute da proporre al CdA entro il 31/01 di ogni anno;
- Supervisione della formazione del personale in materia di contrasto alla corruzione;
- Redazione del piano di Audit per l'anno;
- Gestione degli audit.

Anno 2022

- Adozione del Piano 2023-2025;
- Incontri con OdV per scambio informazioni in relazione alle proprie attività e al fine di coordinarsi nelle attività di monitoraggio (RPTC);
- Formazione ai dipendenti di sensibilizzazione sui temi della Prevenzione della corruzione e della trasparenza e sulle novità introdotte;
- Analisi del contesto interno ed esterno (secondo quanto previsto dal PNA del 2019) ed aggiornamento/conferma della mappatura dei rischi;
- Verifica dell'efficacia della procedura per le segnalazioni e per la tutela del segnalante, sia per ambito L. 190/12 che per d.lgs. 231/01;
- Rilevazione delle aree di miglioramento emerse (da audit, segnalazioni etc.) e gestione delle proposte di risoluzione, con il fondamentale supporto aziendale;
- Organizzazione di audit semestrali.

Anno 2023

- Valutazione efficacia ed aggiornamento del PTPC con eventuali proposte di miglioramento (RPTC e referenti);
- Verifica ed aggiornamento/conferma della mappatura dei rischi (Gruppo di lavoro);
- Verifica se necessario adeguamento PTPC;
- Informazione al personale su audit effettuati nel periodo precedente (RPTC);
- Incontri con OdV per scambio di informazioni e programmazione dei controlli (RPTC).

Anno 2024

- Valutazione efficacia ed aggiornamento del PTPC con eventuali proposte di miglioramento (RPTC e referenti);
- Verifica ed aggiornamento/conferma della mappatura dei rischi (Gruppo di lavoro);
- Verifica se necessario adeguamento PTPC;
- Informazione al personale su audit effettuati nel periodo precedente (RPTC);
- Incontri semestrali con OdV per scambio di informazioni e programmazione dei controlli (RPTC).

Cogeme S.p.A.

ANALISI DEI RISCHI ex L.190 2012

Metodologia adottata e risultati

Allegato al Piano triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
2022- 2024

Sommario

1 Premessa.....	3
2 Individuazione dei processi e delle aree a rischio	4
2.1 Individuazione dei processi.....	4
2.2 Rischi potenziali e misure in essere	5
3. Valutazione della probabilità e dell’impatto per determinare il rischio.....	5
3.1 Calcolo della probabilità.....	5
3.2 Calcolo dell’impatto	6
3.3 Calcolo del livello del rischio	6
4. Esercizio di valutazione del rischio e individuazione di azioni specifiche	8

1 Premessa

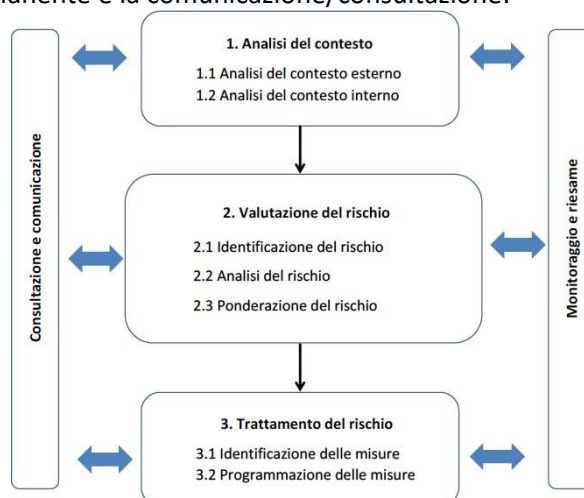
Il **PNA 2019** adottato da ANAC con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 ha fornito una nuova visione dell'approccio metodologico al sistema di gestione del rischio.

Sulla scorta delle esperienze sin qui maturate in termini di valutazione della concreta efficacia del pregresso ciclo gestionale, l'Autorità, nel predetto PNA 2019, ha sistematizzato un approccio maggiormente orientato all'apprezzamento qualitativo dei fenomeni, in chiave evolutiva rispetto al precedente metodo quantitativo, prevalentemente basato sull'applicazione di specifici algoritmi di calcolo.

Nella nuova logica, una volta compiuta l'attività di **Mappatura dei processi**, anche sulla base degli elementi di cognizione ricavati da un'adeguata **Analisi del Contesto** Esterno ed Interno, la Valutazione del Rischio deve articolarsi attraverso le seguenti fasi e sotto fasi:

- a) Identificazione degli eventi rischiosi:
 - Definizione dell'oggetto di analisi (**Processi**);
 - Utilizzazione di opportune tecniche di identificazione e di una pluralità di fonti informative;
 - Individuazione dei rischi associabili all'oggetto di analisi e formalizzazione nel PTPCT (**Registro dei rischi**).
- b) Analisi del rischio:
 - Analisi dei fattori abilitanti del rischio corruttivo;
 - Stima del livello di esposizione al rischio:
 - scegliendo l'approccio valutativo (**qualitativo, quantitativo, misto**);
 - individuando i criteri di valutazione;
 - rilevando i dati e le informazioni;
 - formulando un giudizio sintetico, adeguatamente motivato
- c) Ponderazione del rischio:
 - Definizione delle azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio
 - valutando attentamente il **rischio residuo**;
 - Individuazione delle priorità di trattamento dei rischi.
- d) Trattamento del rischio:
 - Progettazione delle **Misure generali**;
 - Progettazione delle **Misure specifiche**.

Il ciclo così evidenziato deve intendersi soggetto al permanente adeguamento alla realtà gestionale, in una logica di miglioramento continuo e di superamento dell'approccio adempimentale, da svilupparsi attraverso il monitoraggio permanente e la comunicazione/consultazione.



2 Individuazione dei processi e delle aree a rischio

A partire dal mese di Maggio 2021 il RPCT di Cogeme supportato dall'Avv. Capilupi, da consulenti esterni e con i vari responsabili degli uffici interpellati, ha effettuato un nuovo esercizio dell'analisi dei rischi, innanzitutto partendo dall'evidenziazione ed analisi di tutti i processi aziendali rientranti direttamente o indirettamente nell'ambito pubblicistico.

2.1 Individuazione dei processi

Al fine di rendere più completo possibile l'esercizio, sono state raccolte informazioni in merito ai principali processi operativi di altri Enti, si è tenuta in considerazione la precedente versione dell'analisi dei rischi ai sensi della L.190 del 2012 così come si è tenuto conto delle indicazioni di ANAC in merito alle Aree a rischio corruzione considerate obbligatorie quali quelle previste dalla L. 190/12 all'art. 1 comma 16:

- Acquisizione e gestione del personale,
- Contratti pubblici,
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario,
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario,
- Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio

Tale analisi è stata condotta elencando i processi, il macro-processo di riferimento, se e a quale attività obbligatoria prevista nel PNA 2019 il processo appartiene, le attività che fanno parte del processo ed infine quali sono i Responsabili o il personale che svolge tali attività (vedi tabella esemplificativa sottostante).

L'esercizio ha consentito di mappare 18 macro-processi, 29 processi, 74 attività.

RIFERIMENTO ANAC (*)	MACRO PROCESS	PROCESSO	ATTIVITA'	RESPONSABILITA' COMPLESSIVA E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' DEL PROCES
Acquisizione e gestione del personale (4)	1. Reclutamento del personale	1.1 Selezione e reclutamento	1.1.1 definizione del fabbisogno (in sede di bdg per urgenza)	Responsabile risorse Umane Risorse Umane Responsabili uffici
			1.1.2 predisposizione e pubblicazione avviso di selezione,	Responsabile risorse Umane Risorse Umane Responsabili uffici
			1.1.3 ricezione e valutazione delle candidature	Responsabile risorse Umane Risorse Umane Responsabili uffici
			1.1.4 assunzione	Responsabile risorse Umane Risorse Umane Responsabili uffici

2.2 Rischi potenziali e misure in essere

La fase successiva del progetto di mappatura ha riguardato, in ottica L.190/2012:

- l'elencazione dei rischi potenziali collegati a quegli specifici processi ed attività;
- la valutazione di effettiva applicabilità del rischio / sensibilità dei processi per Cogeme;
- nel caso di valutazione positiva del punto precedente, l'evidenziazione delle misure esistenti applicabili per il contenimento di tali rischi.

Un esempio dei passaggi di cui sopra è evidenziato di seguito.

MAPPATURA DEI PROCESSI				
PROCESSO	ATTIVITA'	RESPONSABILITA' COMPLESSIVA E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE	MISURE IN ESSERE
1.1 Selezione e reclutamento	1.1.1 definizione del fabbisogno (in sede di bdg per urgenza)	Responsabile risorse Umane Risorse Umane Responsabili uffici	* individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con le necessità dell'Ente/ società (sperpero/ impiego di denaro pubblico)	Attività non considerata sensibile per l'impatto non immediato di un comportamento non corretto o approssimativo
	1.1.2 predisposizione e pubblicazione avviso di selezione,	Responsabile risorse Umane Risorse Umane Responsabili uffici	* abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati o/o non in possesso di titoli * previsione requisiti di accesso personalizzati ed insufficienti di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso di requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari * omessa o infedele conservazione e archiviazione delle candidature	
	1.1.3 ricezione e valutazione delle candidature	Responsabile risorse Umane Risorse Umane Responsabili uffici	* inosservanza delle regole di imparzialità nella valutazione e selezione dei candidati	
	1.1.4 assunzione	Responsabile risorse Umane Risorse Umane Responsabili uffici		

3. Valutazione della probabilità e dell'impatto per determinare il rischio

Al fine di valutare opportunamente il rischio, Cogeme ha scelto di sviluppare ulteriormente la metodologia prevista nel PNA 2019, integrandola con elementi anche quantitativi.

In particolare, la metodologia introdotta prevede per ottenere un livello di rischio per una specifica attività/processo, l'utilizzo di indicatori ponderati di probabilità (6) e di impatto (2).

3.1 Calcolo della probabilità

Per calcolare la probabilità sono stati individuati i seguenti sei indicatori:

1. Livello di interesse: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo;
2. Grado di discrezionalità del decisore: grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti (grado di proceduralizzazione e prassi);
3. Manifestazione di eventi corruttivi in passato: Numero di procedimenti che hanno coinvolto l'Ente
4. Opacità del processo decisionale: Misurati dal numero di solleciti scritti fatti da parte del RPCT per pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico semplice e/o generalizzato;
5. Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: Misurato attraverso i comportamenti del responsabile dell'attività / processo in materia di anticorruzione e trasparenza;
6. Grado di attuazione delle misure di trattamento: procedimenti giudiziari sugli amministratori e dipendenti ultimi tre anni. Audit e controlli effettuati.

Per ogni indicatore individuato si è deciso di utilizzare una scala “parlante” da 1 (Basso) a 3 (Alto) e, per ottenere il valore della probabilità, Cogeme ha scelto di effettuare una media ponderata dei valori attribuiti a ciascun indicatore considerando anche i diversi pesi degli stessi indicatori nel determinare la probabilità.

Di seguito vengono illustrate le tabelle con gli indicatori di probabilità, il peso di ciascun indicatore e la descrizione.

Tipologia indicatore	Indicatore 1: Livello di interesse	Indicatore 2: grado di discrezionalità del decisore	Indicatore 3: Manifestazione di eventi corruttivi in passato
Peso % su Prob.	20%	20%	20%
Descrizione Indicatore	Quantificabile in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo.	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; si misura in base al livello di chiarezza del processo in termini di proceduralizzazione (chi fa cosa e come) e presenza o meno di regolamentazione in materia.	Procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti di figure aziendali interessate al processo in esame
Descrizione livelli	3 ALTO = il processo da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari (per consistente si intende un valore economico superiore a 10.000 euro)	ALTO = Attività non regolamentata e con obiettivi non chiari e che quindi presenta un'ampia discrezionalità nelle decisioni	ALTO = Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare concluso con una sanzione, sul processo in esame, nell'ultimo anno
	2 MEDIO = Il processo da luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari. (per modesto si intende un valore economico nell'ordine delle migliaia di euro)	MEDIO = Attività parzialmente regolamentata e con obiettivi definiti ma non puntuali e che quindi presenta una certa discrezionalità nelle decisioni	MEDIO = Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare concluso con una sanzione, sul processo in esame, negli ultimi tre anni
	1 BASSO = Il processo da luogo a scarsi o irrilevanti benefici economici o di altra natura per i destinatari (per scarso / irrilevante si intende un valore economico inferiore a mille euro)	BASSO = Attività ben regolamentata e con obiettivi chiari e che quindi non presenta discrezionalità nelle decisioni.	BASSO = Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare (con sanzione) sul processo in esame, negli ultimi tre anni

Tipologia indicatore	Indicatore 4: opacità del processo decisionale	Indicatore 5: livello di collaborazione del responsabile del processo (o attività) nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Indicatore 6: grado di attuazione delle misure di trattamento
Peso % su Prob.	10%	10%	20%
Descrizione Indicatore	Misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Misurato attraverso i comportamenti del singolo responsabile nelle diverse attività di sua competenza in materia di anticorruzione e trasparenza e in generale nel livello di collaborazione con il RPCT	Desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili dei processi e dal RPCT
Descrizione livelli	3 ALTO = Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO = Poco collaborativo	ALTO = Il processo non è stato monitorato o, se monitorato, ha evidenziato criticità
	2 MEDIO = Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	MEDIO = Collaborativo	MEDIO = Il processo è stato monitorato e il controllo ha evidenziato alcune lacune
	1 BASSO = Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", né rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	BASSO = Proattivo	BASSO = Il processo è stato monitorato e il controllo non ha evidenziato lacune

3.2 Calcolo dell'impatto

Per calcolare l'impatto sono stati individuati due criteri: economico e reputazionale. Anche in questo caso è stata scelta una scala da 1 a 3 per ogni criterio e ciascun indicatore pesato (in modo omogeneo).

Infine, per ottenere il valore complessivo dell'impatto, si è proceduto alla media dei valori dei due criteri.

Scala di valori per il criterio Economico	Scala di valori per il criterio reputazionale
1 = fino a 1.000 euro	1 = risonanza locale per breve periodo
2 = da 1.000 euro a 50.000 euro	2 = risonanza locale per lungo periodo
3 = maggiore di 50.000 euro	3 = risonanza nazionale

3.3 Calcolo del livello del rischio

Il livello di Rischio (R) è poi stato calcolato come il prodotto fra il valore della Probabilità (P) e l'Impatto (I).

$$R=P*I$$

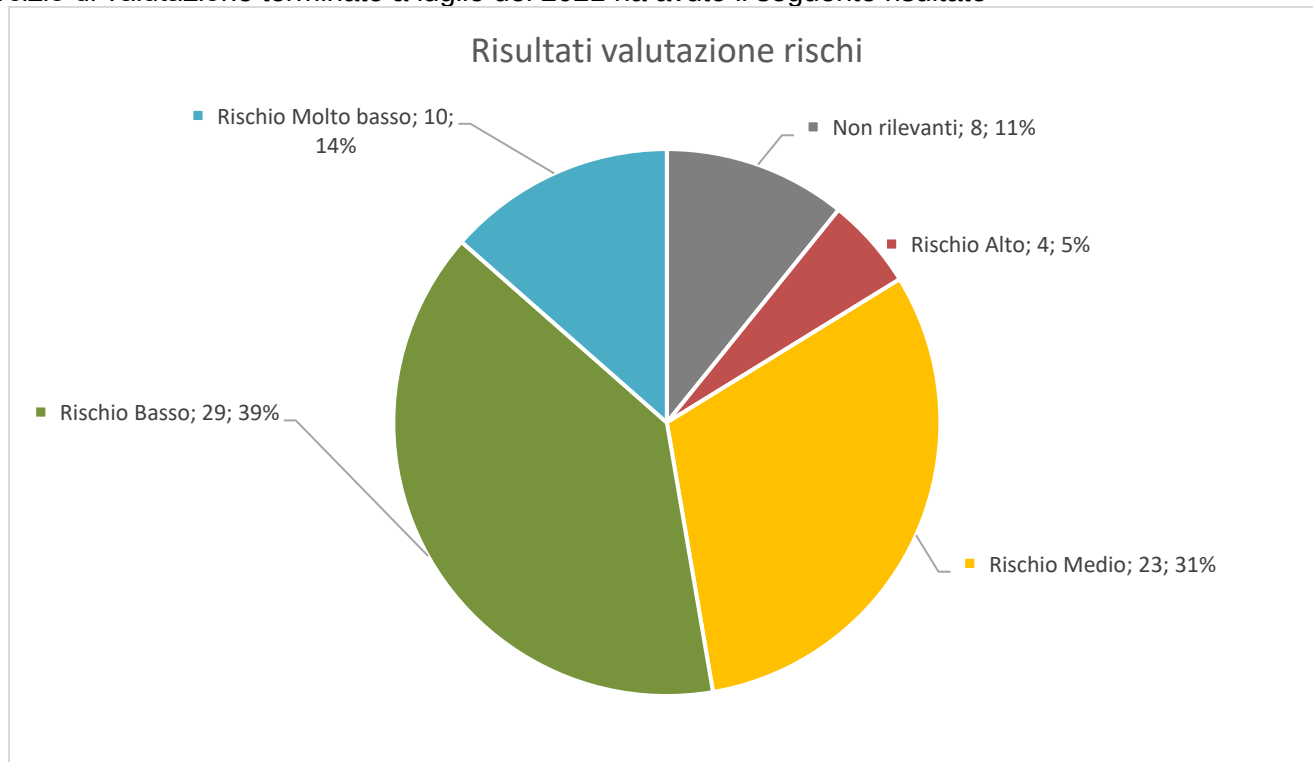
		Impatto				
Probabilità	Valore	1	1,5	2	2,5	3
	1,00	1	1,5	2	2,5	3
	1,10	1,1	1,65	2,2	2,75	3,3
	1,20	1,2	1,8	2,4	3	3,6
	1,30	1,3	1,95	2,6	3,25	3,9
	1,40	1,4	2,1	2,8	3,5	4,2
	1,50	1,5	2,25	3	3,75	4,5
	1,60	1,6	2,4	3,2	4	4,8
	1,70	1,7	2,55	3,4	4,25	5,1
	1,80	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4
	1,90	1,9	2,85	3,8	4,75	5,7
	2,00	2	3	4	5	6
	2,10	2,1	3,15	4,2	5,25	6,3
	2,20	2,2	3,3	4,4	5,5	6,6
	2,30	2,3	3,45	4,6	5,75	6,9
	2,40	2,4	3,6	4,8	6	7,2
	2,50	2,5	3,75	5	6,25	7,5
	2,60	2,6	3,9	5,2	6,5	7,8
	2,70	2,7	4,05	5,4	6,75	8,1
	2,80	2,8	4,2	5,6	7	8,4
	2,90	2,9	4,35	5,8	7,25	8,7
	3,00	3	4,5	6	7,5	9

Sono stati conseguentemente individuati 5 livelli di rischio (vedi tabella allegata), in funzione dei quali vengono realizzate eventuali ulteriori misure da attuare

Punteggio		Rischio	Misure da attuare
	1 – 2,25	Molto basso	Nessuna azione
	2,26 – 3	Basso	Nessuna azione / possibile valutazione di opportunità
	3,1 – 4,2	Medio	Valutare se intraprendere azioni di mitigazione del rischio. Nel caso non si intraprendano mitigazioni il responsabile dell'Area deve indicare motivazioni
	4,21 a 5,75	Alto	Necessaria azione per mitigare il rischio
	5,76 a 9	Molto alto	Necessaria azione immediata per mitigare il rischio

4. Esercizio di valutazione del rischio e individuazione di azioni specifiche

L'esercizio di valutazione terminato a luglio del 2021 ha avuto il seguente risultato



Pur non evidenziandosi particolari lacune derivanti dall'assenza di normativa interna e presidi, alcune attività hanno ricevuto punteggio medio e alto a causa della significatività economica delle stesse e per la possibile assenza di pianificazione periodica dei controlli/audit.

Il dettaglio delle attività e delle azioni di remediation è il seguente:

- 8 attività non significative da un punto di vista di rischi L.190/2012
- 10 attività a **Rischio Molto Basso** e per i quali si è deciso di non intraprendere alcuna azione
- 28 attività a **Rischio Basso**
 - 4 inserimento delle attività nel piano di audit
 - 1 prevedere procedura con controlli
 - 23 nessuna iniziativa ritenuta necessaria
- 24 attività a **Rischio Medio**
 - 13 richiedono introduzione di audit
 - 11 richiedono audit e/o introduzione / ridefinizione di nuove procedure
- 4 attività a **Rischio Alto**, introduzione di audit

Copia dell'esercizio di mappatura, della valutazione di rischio potenziale per i processi e le attività, l'evidenziazione delle misure correnti, la valutazione della rischio di processi / attività e delle misure correttive è da considerarsi allegato di dettaglio al presente documento.

L'evidenza delle azioni da svolgere è stata inserita all'interno del **Piano degli Audit e delle attività**, la cui realizzazione è coordinata dal RPCT.

Infine, si sottolinea che le azioni considerate in questo esercizio di analisi (**Misure specifiche**) devono essere in ogni caso costantemente accompagnate dal rispetto delle **Misure Generiche** quali il rispetto e la